

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO

**per la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica
di ingiunzioni di pagamento**

(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 60 DEL 27 GIUGNO 2019)

INDICE

[Articolo 1 - Oggetto del Regolamento](#)

[Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata](#)

Articolo 3 - *Contribuenti ammessi*

[Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata](#)

[Articolo 5 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata](#)

[Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione](#)

[Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento](#)

[Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso](#)

Articolo 9 - *Pubblicità*

Articolo 10 - *Norme finali*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali:

- a) Tares;
- b) Tari;
- c) ICI;
- d) IMU;
- e) ICP;
- f) sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o dai Concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva già contenute nelle ingiunzioni di pagamento rientranti nella definizione agevolata di cui al presente regolamento;
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata di cui al presente articolo si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 - Contribuenti ammessi

1. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.

3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.

4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.

5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal Comune, ovvero al Concessionario nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa da quest'ultimo, apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto debitore (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune e il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 5 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o il Concessionario, se l'istanza non viene accolta, comunica il rigetto entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario, comunica entro il **30 novembre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: **entro il 31 dicembre 2019;**

b) versamento in umero 6 rate di pari importo: entro il mese di dicembre 2019, i mesi di marzo, luglio e settembre 2020, ed i mesi di marzo e settembre 2021;

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

6. Nel caso in cui il debitore richieda la definizione agevolata di più ingiunzioni di pagamento, la definizione agevolata verrà applicata separatamente per singola ingiunzione.

5. Nel caso in cui uno stesso debito sia incluso in più ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune e/o dal Concessionario nel corso del tempo, la definizione verrà applicata al debito incluso nell'ingiunzione emessa in data più recente.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 10 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.